

MESSAGGIO MUNICIPALE n° 306

richiesta di un credito d'investimento di fr. 243'000.00 riguardante l'esecuzione di opere di premunizione contro la caduta sassi in località San Giorgio e Vigotti.

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio si chiede la concessione di un credito di fr. 243'000.00 per l'esecuzione delle opere di premunizione contro il pericolo di caduta sassi in località San Giorgio e Vigotti.

Premesse

L'ente pubblico deve intraprendere le misure necessarie per premunirsi contro i pericoli naturali oppure procedere alla dichiarazione di inabitabilità qualora le premunizioni siano inattuabili (tecnicamente e/o finanziariamente).

Dal contributo dottrinale "***La responsabilità dell'ente pubblico nel campo della pianificazione territoriale in caso di catastrofi naturali***" del prof. Marco Borghi (cfr. RDAT II-1999 pag. 399 seg., 430) citiamo i seguenti stralci:

"L'inserimento di un immobile già costruito nella zona edificabile fa comunque nascere per l'autorità l'obbligo di adottare, rispettivamente di imporre, le necessarie misure di sicurezza sancite dagli art. 6 cpv. 2 lett. c e 15 LPT."

".. le autorità sono infatti tenute in ogni tempo a rispettare le esigenze pianificatorie e di polizia edilizia, nonché a vietare le attività umane nelle zone soggette a pericoli naturali."

Aspetti Procedurali e modalità degli interventi

A livello pianificatorio, con l'approvazione 21 agosto 2007 del vigente PR, il Consiglio di Stato ha introdotto d'ufficio la zona di pericolo in questione e i relativi disposti normativi (art. 24 bis NAPR). Il Municipio nel mese di marzo 2011 ha commissionato allo Studio d'ingegneria forestale BRC SA di Agno, l'incarico per l'allestimento del progetto di premunizione contro la caduta di sassi.

Nel mese di dicembre 2011 lo Studio BRC SA ha consegnato il progetto allestito in collaborazione con i preposti servizi cantonali. Il progetto è stato in seguito approvato dal Consiglio di Stato in data 29 febbraio 2012 e beneficerà di un sussidio cantonale di fr. 60'750.00 e federale di fr. 85'050.00 (cfr. decisione allegata).

Per quanto riguarda la modalità degli interventi si richiama l'incarto dicembre 2011 "Progetto di premunizione contro la caduta massi in località San Giorgio e Vigotti" allestito dallo Studio BRC SA, allegato quale parte integrante del presente messaggio.

Contributi di miglioria

I comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere che procurano vantaggi particolari (art. 1 della Legge sui contributi di miglioria - LCM).

Dall'opuscolo **Tasse e contributi di miglioria** di A. Scolari, pag. 108 e 109:

la decisione di prelevamento dei contributi dev'essere presa congiuntamente alla decisione di eseguire l'opera (Gran Consiglio, legislativo comunale ecc.).

Quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito per l'esecuzione di opere pubbliche deve segnatamente porsi anche il quesito se l'opera procura vantaggi particolari secondo l'art. 1 cpv. 1 LCM. In caso di risposta negativa propone semplicemente di stanziare i crediti necessari, rilevando che non sono dati i presupposti per il prelevamento dei contributi; nel caso invece di risposta positiva esso dovrà, in principio, proporre al legislativo, insieme allo stanziamento del credito necessario, di stabilire il prelevamento dei contributi nei limiti fissati dall'art. 7 cpv. 1 e 2 LCM; oppure proporre il finanziamento per mezzo di altri tributi causali: tasse di allacciamento, tasse d'uso, parchimetri ecc. In quest'ultimo caso la deliberazione abbisogna, per spiegare i suoi effetti, dell'avallo del Consiglio di Stato, come prevede l'art. 1 cpv. 2 LCM (RDAT 2001 II 175 no. 44 cons. 3.3.1).

L'organo legislativo può deliberare unicamente sull'ammontare complessivo dei contributi, ossia sulla percentuale da prelevare. Una sua deliberazione sul prospetto dei contributi (elenco dei contribuenti, perimetro d'imposizione ecc.) sarebbe nulla e di nessun effetto poiché emanata da un organo incompetente (art. 210 LOC; RDAT 2001 I 145 no. 37 cons. 1.1.1, 1994 I 13 no. 7 cons. 3.2 e 3.3).

La decisione dell'organo legislativo relativa all'ammontare complessivo dei contributi dev'essere impugnata secondo gli usuali rimedi dell'art. 208 LOC: ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo (RDAT 2001 I 145 no. 37 cons. 1.1.1).

In quest'occasione potrà altresì essere contestata l'opportunità di eseguire l'opera, o di eseguirla in un certo modo, nella misura in cui non sia stato prestabilito dal piano regolatore.

Della decisione dev'essere dato avviso negli albi comunali, conformemente a quanto prescrive l'art. 74 LOC. La pubblicazione deve informare con precisione sul principio del prelevamento dei contributi per una data opera e sulla quota percentuale di prelevamento (RDAT 2001 I 145 no. 37 cons. 3.3.1). Un avviso personale ai potenziali contribuenti non è prescritto.

Danno luogo a contributo, in particolare, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni; **le opere di premunizione** o di bonifica, come **ripari contro** le alluvioni, **le frane**, le valanghe, i rimboschimenti e le piantagioni; le ricomposizioni particellari (art. 3 cpv. 1 lett. b LCM).

Per **urbanizzazione generale** si intende l'allacciamento di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM).

L'**urbanizzazione particolare** comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM).

Il contributo è imponibile anche per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM).

Un vantaggio particolare è presunto specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo o, ancora, quando la redditività, **la sicurezza**, la salubrità e la tranquillità dei fondi sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1 LCM).

Per le opere di urbanizzazione generale la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al **30%** né superiore al **60%** della spesa determinante (spesa totale dedotti i sussidi – art. 6 LCM), mentre per le opere di urbanizzazione particolare la quota a carico dei proprietari non può essere inferiore al **70%** (art. 7 cpv. 1 LCM). Per le altre opere, la quota è fissata in base al vantaggio particolare presumibile (art. 7 cpv. 2 LCM): detta quota può pertanto essere fissata tra lo 0% ed il 100% della spesa determinante.

Nella fattispecie - tenendo conto che la zona dell'intervento di premunizione è circoscritta ad un numero limitato di proprietà, che le opere da realizzare costituiscono un intervento puntuale volto a mettere in sicurezza una cerchia limitata di proprietari, mentre per il resto della collettività il beneficio che ne deriva risulta di scarso rilievo o comunque generico - si ritiene che si tratti di un'opera di **urbanizzazione particolare**. Di conseguenza, si propone al Consiglio comunale di fissare al **90%** della spesa complessiva la quota a carico dei proprietari.

Le proprietà interessate al prelievo dei contributi di miglioria sono nove (compreso la strada cantonale), ossia i mappali n° 58, 59, 60, 61, 62, 64 (strada cantonale), 435, 550 e 551.

La LCM (art. 14) prevede la possibilità che in casi speciali la procedura di imposizione può essere sostituita da convenzioni. È il caso, come nella fattispecie, dove i proprietari interessati sono in numero limitato. Le convenzioni non possono scostarsi dai principi fissati dalla legge.

Per la loro validità richiedono l'approvazione del presidente del Tribunale di espropriazione.

Nel caso concreto intendiamo far uso di questa possibilità, per cui si chiede la relativa autorizzazione. Se non fosse possibile raggiungere un accordo con i privati interessati, si applicherà la procedura ordinaria (art. 11, 12 e 13 LCM) che, ovviamente, ha un costo legato al calcolo dei contributi (mandato esterno) e alla pubblicazione del prospetto.

Finanziamento

Il Municipio, in funzione della valutazione dei benefici in termini di sicurezza che vanno a favore della linea ferroviaria Lugano – Ponte Tresa, ha concluso con la Direzione della FLP, dopo laboriose trattative condotte dal capodicastero responsabile signor Marino Monti, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, un accordo ritenuto moderatamente soddisfacente che prevede un contributo una tantum di fr. 5'000.00.

Come accennato all'inizio gli interventi di premunizione beneficiano dei sussidi cantonale di fr. 60'750.00 e federale di fr. 85'050.00 che andranno in deduzione dall'investimento richiesto.

Tenuto conto di quanto precede, il finanziamento avviene nel seguente modo:

Investimento lordo	fr. 243'000.00
./. Sussidio cantonale 25%	fr. 60'750.00
./. Sussidio federale 35%	fr. 85'050.00
./. Contributo FLP	fr. 5'000.00
Totale parziale	fr. 92'200.00
./. Contributi di miglioria 90%	fr. 82'980.00
Investimento netto	fr. 9'220.00

In concreto, dedotti sussidi, contributo FLP e contributi di miglioria l'importo netto a carico del comune sarà di **fr. 9'220.00.**

Per i motivi sopra elencati, sottolineata la chiara utilità dell'intervento, proponiamo a cod. onorando Consiglio di voler

risolvere:

1. È approvato il "Progetto di premunizione contro la caduta massi in località San Giorgio e Vigotti" allestito dallo Studio d'ingegneria civile e forestale BRC SA, Agno.
2. È concesso un credito di fr. 243'000.00 per l'esecuzione delle opere di premunizione contro il pericolo di caduta sassi in località San Giorgio e Vigotti.
3. Il credito sarà accreditato al conto investimenti nella relativa voce di competenza ed ammortizzato a norma di LOC.
4. Il credito decade il 31 dicembre 2015.
5. L'opera è classificata quale urbanizzazione particolare.
6. È deciso il prelievo dei contributi di miglioria.
7. La quota a carico dei privati è fissata al 90% della spesa determinante.
8. È autorizzata la procedura di accordo con i proprietari tramite convenzione. Nel caso andasse disattesa il Municipio applicherà la procedura ordinaria LCM.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R. Citterio

M. Rezzadore

Allegati:

- incarto "Progetto di premunizione contro la caduta massi in località San Giorgio e Vigotti";
- decisione CdS 29 febbraio 2012.

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
●	●	